

MIBACT|MIBACT\_UDCM\_GABINETTO|24/03/2021|0008875-P|[34.43.01/163/2021]



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO  
Prot. 0005978 UDCM del 29/03/2021

*Ministero della cultura*

UFFICIO DI GABINETTO

CRESS


All'Ufficio di Gabinetto  
Ministero della Transizione Ecologica  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA

e, p.c.

Alla Direzione generale per la crescita  
sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Ministero della Transizione Ecologica  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA  
(CRESS@pec.minambiente.it)

All'Ufficio legislativo  
(mbac-  
udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it)

Alla Direzione generale Archeologia,  
belle arti e paesaggio  
(mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
(mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)



OGGETTO: Decreto di compatibilità ambientale relativo al progetto di rinnovo e ampliamento della concessione di coltivazione idrocarburi gassosi denominata "Barigazzo", presentato da S.I.A.M. s.r.l.

Con riferimento alla nota prot. n. 4389 del 10 marzo 2021, si restituisce, firmato dall'On. Ministro, il decreto di compatibilità ambientale indicato in oggetto.

Copia del suddetto decreto viene trasmesso, per opportuna informazione e monitoraggio, anche all'Ufficio legislativo di questo Ministero.

IL CAPO DI GABINETTO

Prof. Lorenzo Casini



# *Al Ministro della Transizione Ecologica*

## DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare, gli articoli 7, comma 3, e 26, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

**VISTO** il citato decreto legislativo n. 104 del 2017 e, in particolare, il regime transitorio di cui all'articolo 23, comma 2;

**VISTO** il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, e, in particolare, gli articoli 2 e 6;

**VISTO** l'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

**VISTO** l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in base al quale, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sia integrata da un componente designato dalle Regioni o dalle Province autonome interessate;

**CONSIDERATO** che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Emilia-Romagna, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 ottobre 2011, n. GAB-DEC-2011-168;

**VISTO** il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale;

**VISTO** il decreto regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 39 del 19 febbraio 2019 con cui sono stati emanati indirizzi per uniformare la

conduzione dei procedimenti di VIA e di AIA relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare ed in terraferma;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di rinnovo e ampliamento della concessione di coltivazione di idrocarburi gassosi denominata "Barigazzo", presentata da S.I.A.M. s.r.l. con nota prot. 58 del 19 luglio 2016, acquisita al prot. 19680/DVA del 27 luglio 2016;

**VISTA** la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta istanza di VIA e al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 29 luglio 2016 sui quotidiani "L'Osservatore Romano" e "Corriere dello Sport", in data 27 ottobre 2016 sui quotidiani "La Repubblica" e "La Repubblica" edizione locale, e in data 21 novembre 2016 sul quotidiano "Gazzetta di Modena";

**CONSIDERATO** che il progetto è compreso tra le tipologie di opere sottoposte a procedura di VIA statale, elencate nell'allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al punto 7) "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare e in terraferma";

**VISTA** la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di VIA, le integrazioni e i chiarimenti forniti dal proponente nel corso dell'istruttoria;

**PRESO ATTO** che il progetto, localizzato in provincia di Modena, prevede la realizzazione di tre pozzi per la ricerca di gas naturale all'interno della concessione mineraria denominata "Barigazzo" e, in caso di esito positivo, l'allacciamento dei pozzi alla rete di distribuzione esistente attraverso una tubazione di adduzione;

**CONSIDERATO** che l'area di progetto non ricade in aree ascritte alla rete Natura 2000 e che in prossimità della medesima, ad una distanza di circa 650 m, vi è il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT4040005 "Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere";

**CONSIDERATO** che è stata effettuata la valutazione preliminare di incidenza i cui esiti non hanno evidenziato effetti diretti ed indiretti su detto SIC e sul suo stato di conservazione;

**PRESO ATTO** che non sono presentate osservazioni del pubblico;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni n. 2585 del 18 dicembre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTA** la nota prot. 29709/DVA del 21 dicembre 2017 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di rendere il quadro prescrittivo coerente con gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale" emanati con decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016;

**ACQUISITO** il parere n. 2620 del 2 febbraio 2018 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha riformulato il quadro prescrittivo del parere n. 2585 del 18 dicembre 2017 in conformità ai predetti "Indirizzi metodologici", eliminando altresì le prescrizioni nn. 2 e 5, corrispondenti a obblighi di legge, e n. 3 in quanto riferita ad un ambito, quello archeologico, di esclusiva competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. 5135 del 16 febbraio 2018;

**VISTA** la nota prot. 8463/DVA del 3 aprile 2019 con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di verificare la coerenza del parere n. 2585 del 18 dicembre 2017, come modificato dal parere n. 2620 del 2 febbraio 2018, con i criteri direttivi di cui al citato decreto regolamentare n. 39 del 2019, apportando, se del caso, le necessarie modifiche;

**ACQUISITO** il parere n. 3336 del 23 aprile 2020 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto che il parere n. 2585 del 18 dicembre 2017, come modificato dal parere n. 2620 del 2 febbraio 2018, fosse rispondente ai criteri direttivi di cui al citato decreto ministeriale n. 39 del 2019;

**PRESO ATTO** che non è pervenuto il parere della Regione Emilia-Romagna;

**ATTESO CHE:**

- a) ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, vigente *ratione temporis*, è stata fatta, anche sulla base di quanto indicato dal proponente, una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di VIA e relativi al livello di progettazione previsto per il procedimento stesso;
- b) all'esito della ricognizione risulta da acquisire l'autorizzazione per interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per la quale il Proponente, con nota prot. 39 del 17 maggio 2017, ha presentato apposita istanza ai competenti Uffici dell'Unione dei Comuni del Frignano, con nota prot. 39 del 17 maggio 2017;
- c) è fatta comunque salva l'acquisizione di altre eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non resi o non individuati ovvero, ancora, la cui necessità dovesse sopravvenire nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;
- d) non sono comprese nel presente decreto, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale di competenza del Ministero della cultura o della Regione interessata;

**CONSIDERATO** quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo n. 2585 del 18 dicembre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 42 pagine;

- b) il parere integrativo n. 2620 del 2 febbraio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 6 pagine;
- c) il parere n. 3336 del 23 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da 11 pagine;
- d) il parere positivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. 5135 del 16 febbraio 2018, costituito da n. 7 pagine;

**CONSIDERATO** che il progetto non rientra nell'ambito applicativo della sospensione dei procedimenti relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, disposta nelle more dell'adozione del PiTESAI, dall'articolo 11-ter del decreto legge n. 135 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge, n. 12 del 2019;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, vigente *ratione temporis*, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale,

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### ***(Giudizio di compatibilità ambientale)***

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di rinnovo e ampliamento della concessione di coltivazione di idrocarburi gassosi denominata "Barigazzo", presentato da S.I.A.M. s.r.l. con sede legale in Lama Mocogno (MO), via Pietro Giardini 683/1, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

### **Art. 2**

#### ***(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2585 del 18 dicembre 2017, come modificato dal parere n. 2620 del 2 febbraio 2018. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

### **Art. 3**

#### ***(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 5135 del 16 febbraio 2018. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

### **Art. 4**

#### ***(Verifiche di ottemperanza)***

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui

all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il Ministero della cultura svolge le attività di verifica tramite gli uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

#### Art. 5

##### *(Disposizioni finali)*

1. Il presente provvedimento è notificato a S.I.A.M. s.r.l., al Ministero della cultura, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Modena, al Comune di Lama Mocogno e all'ARPA Emilia-Romagna.

2. Il proponente provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo vigente *ratione temporis*, notiziandone il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo.

3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo vigente *ratione temporis*, il progetto di cui al presente decreto deve essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta ufficiale, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

4. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è reso disponibile sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 5, comma 2.

IL MINISTRO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Roberto Cingolani



IL MINISTRO DELLA CULTURA

Dario Franceschini

